

## ISTRUZIONI PER REDDITI E ONERI

### 1) Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

- ✓ hanno conseguito redditi nell'anno 2025 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle successive tabelle;
- ✓ sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

- ✓ i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2026), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- ✓ **i lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle successive tabelle;**
- ✓ i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2026);
- ✓ i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- ✓ i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- ✓ i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- ✓ i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
- ✓ i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2026.

Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2025 o da acconti versati nello stesso anno.

## 2) Soggetti esonerati per tipologia di reddito

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.  
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il trattamento integrativo e/o la somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	

(\*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale.

## 3) Soggetti esonerati per limiti di reddito

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.  
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo e/o la somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(**))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8500	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. <i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.500	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i>	8.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale</i>	5.500	
Compensi derivanti esclusivamente da attività in bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche	30.658,28	
Compensi da attività sportive	15.000	a) Derivanti esclusivamente da attività sportive nel settore del dilettantismo b) Derivanti esclusivamente da attività nel settore del professionismo svolte da atleti under 23
Compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche	15.000	

(\*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.  
(\*\*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

#### **4) Documentazione necessaria per gestione immobili (terreni e fabbricati)**

- ✓ acquisti/vendite/donazioni e/o successioni di immobili e terreni avvenute nel 2025/2026 (anche se all'estero) – copia degli atti di compravendita con specifico dettaglio relativamente alla cessione di aree fabbricabili o lottizzazioni di terreni;
- ✓ modifiche nell'utilizzo degli immobili con data di decorrenza (affitto, prima casa, a disposizione, etc);
- ✓ per la casa utilizzata come abitazione principale, il numero di familiari che hanno la residenza nell'immobile, al fine di calcolare la detrazione prima casa IMU;
- ✓ documentazione inerente eventuali variazioni catastali (copia certificato);
- ✓ canoni di affitto relativi al 2025/2026: prospetto riepilogativo e/o copia contratti di locazione, eventuali opzioni fatte per la cedolare secca, **eventuali rinegoziazioni avvenute nel corso del 2025**;
- ✓ CIN richiesto autonomamente nel caso di affitti brevi;
- ✓ copia del contratto di locazione, stipulato o rinnovato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone "concordato" tra le organizzazioni sindacali di categoria dei proprietari e degli inquilini):
  - per gli inquilini: relativo all'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale;
  - per i proprietari: relativo alle unità immobiliari site in comuni ad alta tensione abitativa;
- ✓ immobili inagibili: copia della denuncia di variazione inoltrata all'Ufficio tecnico erariale;
- ✓ decreti ingiuntivi di sfratto per morosità;
- ✓ immobili detenuti all'estero: se già non fornito in precedenza, copia degli atti di compravendita e dettaglio dell'utilizzo degli immobili (affitto, prima casa, a disposizione); per questi dati veda l'apposita sezione più avanti nel presente documento.

#### **5) Documentazione necessaria per oneri detraibili e deducibili / crediti di imposta**

##### *Oneri detraibili e deducibili*

- ✓ ricevute di spese sanitarie e documentazione di prescrizione medica delle stesse, ove esistente (prestazioni mediche specialistiche e non, degenze, ticket, acquisto di protesi, medicinali e attrezzature sanitarie, inclusi i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap, ecc.), anche se documentate dagli scontrini delle farmacie;
- ✓ spese sostenute per l'acquisto di alimenti ai fini medici speciali indicati nella sezione A1 del registro nazionale (nella quale non rientra l'acquisto di alimenti senza glutine per i celiaci), per sé o per i familiari a carico;
- ✓ attestazione (scontrino POS, estratti conto carta di credito, copia dei bonifici, etc) del pagamento con strumenti tracciati delle spese sanitarie **SOLO SE** rese da strutture private (attestazione **NON** necessaria per acquisto di medicinali e dispositivi medici, per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale);
- ✓ documentazione degli eventuali rimborsi da parte di terzi delle spese mediche;
- ✓ ricevute per spese mediche e di assistenza specifiche per i portatori di handicap (spese

- per i veicoli dei portatori di handicap);
- ✓ **non devono essere indicate** alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2025 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio le spese per l'acquisto degli occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive per cui si è ottenuto il bonus vista;
  - ✓ spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
  - ✓ ricevute relative alle spese sostenute per l'acquisto di un cane guida;
  - ✓ quietanze relative ad interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale entro sei mesi;
  - ✓ quietanze relative ad interessi passivi su mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione o ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale;
  - ✓ quietanze relative ad interessi su mutui contratti per l'acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993;
  - ✓ quietanze relative ad interessi passivi su mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare manutenzioni, restauro e ristrutturazioni di edifici, anche non di proprietà, situati nel territorio dello stato;
  - ✓ quietanze relative ad interessi per prestiti e mutui agrari di ogni genere;
  - ✓ premi assicurativi sulla vita e sugli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere, per contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000; contributi volontari e contributi associativi a società di mutuo soccorso;
  - ✓ premi assicurativi rischio morte, invalidità permanente e non autosufficienza derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2001;
  - ✓ premi assicurativi per eventi calamitosi sottoscritte contestualmente alla cessione del credito Superbonus 110%;
  - ✓ spese scolastiche universitarie;
  - ✓ spese scolastiche diverse da quelle universitarie (frequenza scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado) sostenute per sé o per un familiare a carico;
  - ✓ spese di iscrizione e abbonamento a scuole musicali per ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni;
  - ✓ spese funebri anche se relative a persone non legate da un vincolo di parentela con il dichiarante;
  - ✓ spese per offerte a favore di istituzioni religiose, erogazioni liberali a favore dei Paesi in via di sviluppo, dei movimenti e partiti politici, delle ONLUS, delle società di mutuo soccorso, delle associazioni di promozione sociale, della società di cultura "La Biennale di Venezia", spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, di enti che operano nel settore dello spettacolo, delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale, per attività culturali e artistiche, spese sostenute dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro: ricevute versamenti postali o bonifici bancari. A decorrere dal 2016 è possibile indicare anche le erogazioni liberali a favore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);
  - ✓ ricevute di versamento di contributi previdenziali obbligatori (INPS gestione separata, IVS artigiani e commercianti, ENPAM, ENPAIA, ENASARCO, CASSE PREVIDENZA, ecc.) e ricevute di versamento di contributi a fondi integrativi e a forme pensionistiche complementari;
  - ✓ assegni pagati al coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;
  - ✓ ricevute di rendite, vitalizi ed assegni alimentari, canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili;
  - ✓ documentazione (**fattura fornitore e bonifico agevolato**) comprovante i pagamenti che danno diritto alla detrazione 36% e/o 50% e/o 55% e/o 110% per gli interventi di

recupero edilizio, **con evidenza della quota di credito ceduto o scontato (pratica di cessione del credito);**

- ✓ documentazione (**fattura fornitore e bonifico agevolato**) comprovante i pagamenti che danno diritto alla detrazione per gli interventi “Bonus Facciate”;
- ✓ documentazione (**fattura fornitore e bonifico agevolato**) comprovante l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, unitamente alla dichiarazione ENEA;
- ✓ documentazione (**fattura fornitore e bonifico agevolato**) comprovante i pagamenti che danno diritto alla detrazione 65% per gli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente, per l’installazione di pannelli solari, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche a biomasse e per l’acquisto e posa in opera di schermature solari unitamente alla dichiarazione ENEA, **con evidenza della quota di credito ceduto/scontato (pratica di cessione del credito);**
- ✓ documentazione (**fattura fornitore e bonifico agevolato**) comprovante i pagamenti che danno diritto alla detrazione 36% per gli interventi agevolabili come “BONUS VERDE”;
- ✓ contributi pagati per le colf dal 1.1.2025 al 31.12.2025 (bollettino e copia avvenuto pagamento nel periodo indicato);
- ✓ spese veterinarie (**segnaliamo l’aumento del limite massimo agevolabile ad € 550,00**);
- ✓ erogazioni in denaro a favore di società sportive dilettantistiche;
- ✓ spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido. **Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido;**
- ✓ spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e impianti sportivi per ragazzi compresi tra 5 e 18 anni destinati alla pratica sportiva dilettantistica;
- ✓ compensi pagati per l’intermediazione immobiliare dell’unità da adibire ad abitazione principale;
- ✓ spese sostenute da studenti universitari iscritti ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza per contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- ✓ spese sostenute per contratti di locazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- ✓ spese sostenute per contratti di locazione da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
- ✓ spese sostenute per contratti di locazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni;
- ✓ spese sostenute per contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;
- ✓ spese per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, comprese quelle a favore degli istituti tecnici superiori (ITS);
- ✓ spese relative ai contributi versati per il riscatto di anni di laurea dei familiari a carico;
- ✓ spese per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- ✓ spese per abbonamento al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, che

permettono un numero illimitato di viaggi per più giorni in un periodo di tempo specificato. **Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Se per queste spese il contribuente ha beneficiato del bonus per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, la detrazione può essere fruita solo per la parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico;**

- ✓ spese per l’assicurazione avente ad oggetto il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43;
- ✓ spese per acquisto o costruzione di abitazioni concesse in locazione a canone “concordato” per almeno 8 anni, entro 6 mesi dall’acquisto/termine dei lavori;
- ✓ erogazioni liberali, donazioni o altri titoli ad atto gratuito effettuati a favore di trust o fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinati con contratti di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS che operano nel settore della beneficenza;
- ✓ ricevute di contributi versati direttamente, anche per familiari non a carico, a Casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente finalità assistenziali ovvero un Fondo Sanitario Integrativo assimilabile ad un Ente/ Cassa avente esclusivamente fini assistenziali;
- ✓ documentazione comprovante l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali, per il controllo remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
- ✓ spese per canoni e prezzo di riscatto corrisposti in relazione ai contratti di leasing aventi ad oggetto immobili da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.

## Le novità di quest’anno

Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2026, periodo d’imposta 2025, sono le seguenti:

- ✓ **Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026:** inserita nuovo campo nel Frontespizio per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2026 (anno di imposta 2025), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale;
- ✓ **Aliquote IRPEF:** per il periodo d’imposta 2025 sono rimodulate le aliquote per scaglioni di reddito che sono fissate in tre;
- ✓ **Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.:** per gli anni 2025 e 2026 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono, ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
- ✓ **Locazioni Brevi:** i redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- ✓ **Codice Identificativo Nazionale (CIN):** inserita nuova Sezione nel Quadro RB per l’indicazione del CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per l’identificazione

dell'immobile locato per le finalità previste dalla normativa di settore;

- ✓ **Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera:** dal 2025, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro;
- ✓ **Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzione svizzera:** i lavoratori dipendenti residenti nei Comuni ubicati entro i 20 chilometri dal confine svizzero, nel rispetto di determinate condizioni, possono optare, in luogo della tassazione ordinaria, per un'imposta sostitutiva;
- ✓ **Detrazione per lavoro dipendente:** per l'anno 2025, la detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è innalzata ad euro 1.955, se il reddito complessivo non supera euro 15.000;
- ✓ **Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico:** ridefinito l'ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2025, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- ✓ **Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza:** per l'anno d'imposta 2025 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per i lavoratori che nell'anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- ✓ **Bonus tredicesima:** per l'anno 2025, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un'indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- ✓ **Lavoratori impatriati:** ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2025; n Trattamento Integrativo: per l'anno 2025, l'importo riconosciuto in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è calcolato qualora l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
- ✓ **Rimodulazione delle detrazioni per oneri:** per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2025;
- ✓ **Detrazione bonus mobili:** per l'anno 2025, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
- ✓ **Detrazione Superbonus:** per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- ✓ **Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche:** per le spese sostenute nel 2025 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo; n Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile e la maggiore

imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi;

- ✓ **IVIE e IVAFE:** l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è fissata all'1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l'aliquota è del 4 per mille annuo;
- ✓ **Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri:** dall'anno 2025 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
- ✓ **Credito di imposta per investimenti in start-up e Pmi innovative:** qualora la detrazione spettante per investimenti in start-up e Pmi innovative, sia di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'eccedenza.

## *Crediti di imposta*

- ✓ **Credito d'imposta mediazioni:** è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;
- ✓ **Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato:** è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;
- ✓ **Credito d'imposta contributo unificato:** è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice;
- ✓ **Erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura** (c.d. art. Bonus), quali ad esempio erogazioni a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni pubblici, a sostegno di istituti e luoghi di cultura pubblici (musei, biblioteche ecc.), fondazioni lirico/sinfoniche e teatri di tradizione, realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti/ istituzioni pubbliche senza fini di lucro, che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito spetta anche per erogazioni nei confronti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in Italia centrale, dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
- ✓ **Credito di imposta per bonifica ambientale** se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza (ex Ministero della transizione ecologica);
- ✓ **Credito di imposta per il riacquisto prima casa** solo nel caso in cui il credito non sia già stato utilizzato (desumibile dall'atto di compravendita);
- ✓ **Erogazioni liberali in denaro** a istituti del sistema nazionale di istruzione destinate alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione di quelle esistenti

- e al miglioramento dell'occupabilità degli studenti;
- ✓ **Credito di imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale/allarme** ovvero per la stipula di un contratto con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali;
  - ✓ **Credito imposta per i depuratori d'acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica:** consegnare copia fattura, copia bonifico e comunicazione ENEA.

#### **6) Documentazione necessaria per attività finanziarie e investimenti detenuti all'estero**

Per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia è obbligatorio indicare in apposito quadro del modello Redditi (quadro RW) gli investimenti immobiliari, mobiliari e finanziari detenuti all'estero indipendentemente dal fatto che essi possano generare o abbiano effettivamente generato redditi di fonte estera imponibili in Italia.

È necessario inoltre indicare anche tutti gli investimenti di natura non finanziaria detenuti all'estero indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Per esempio: immobili tenuti a disposizione, yacht, oggetti preziosi e opere d'arte.

**Di particolare interesse, la normativa inerente le valute virtuali (c.d. cryptovalute, anche detenute direttamente con chiave privata): a seguito di numerosi documenti di prassi emessi dall'Agenzia delle Entrate negli ultimi anni, si segnala:**

- **obbligo di monitoraggio (no IVAFE dovuta) in quadro RW per tutti gli investimenti all'estero di natura finanziaria;**
- **tassazione al 26% delle plusvalenze realizzate (redditi diversi di natura finanziaria), nel caso in cui la giacenza, calcolata secondo il cambio all'inizio del periodo di riferimento, sia stata superiore a € 2.000,00.**

Dall'imposta dovuta sugli investimenti finanziari e/o immobiliari posseduti all'estero da persone fisiche residenti in Italia il contribuente può dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l'immobile o sono detenute le attività finanziarie. Pertanto, sarà necessario che ci forniate copia dei versamenti delle imposte patrimoniali (e assimilabili) pagate nel paese estero sui beni posseduti.

Il versamento di tali imposte è dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento, come riportato nel testo della circolare.

### 7) Elenco dei partiti politici per la compilazione della SCHEDA 3

PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF	
PARTITO POLITICO	CODICE
Azione	S48
Campobase	S56
Centro Democratico	A10
Coraggio Italia	A52
Democrazia Cristiana con Rotondi	A58
Democrazia Solidale – Demo. S	A41
Europa Verde – Verdi	B30
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	C12
Italia dei Valori	C31
Italia Viva	C46
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Lega per Salvini Premier	D43
L'Italia c'è	D57
Movimento Associativo Italiani all'Estero – MAIE	E14
Movimento 5 Stelle	E54
Movimento politico Forza Italia	F15
Noi Moderati	E50
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito Democratico	M20
Partito Socialista Italiano	R22
+ Europa	R45
Possibile	S36
Radicali italiani	S47
Sinistra Italiana	T44
Stella Alpina	U37
Sud chiama Nord	U55
Südtiroler Volkspartei	W26
Unione Sudamericana Emigrati Italiani	Z38
Union Valdôtaine	Y27
Volt Italia	Y59

**Teniamo a informarVi che l'elenco sopra riportato non è da considerarsi come esaustivo di tutte le fattispecie possibili. In caso di situazioni particolari siete pregati di contattare lo Studio.**